Pongo ai voti l'articolo 54 testè letto.

(È approvato.)

Articolo 54 che diventa 55:

« La riscossione delle contribuzioni consorziali o delle annualità di cui agli articoli 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 50 e 51 della presente legge, al pari di quella delle multe, viene fatta dall'amministrazione dei consorzi di bonificazione e nei casi contemplati dall'articolo 44 dalla deputazione provinciale, colle forme e coi privilegi in vigore per la riscossione della imposta fondiaria.

« Gli agenti di riscossione dei consorzi sono, a tale effetto, investiti delle facoltà attribuite agli esattori comunali. »

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 55.

(È approvato.)

Articolo 56 già 55:

« Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi di bonificamento sono registrati col diritto fisso di una lira.

« I mutui, prestiti e tutte le operazioni finanziarie che si compiono in loro interesse sono esenti dalla tassa di ricchezza mobile. »

A questo articolo l'onorevole Eugenio Faina propone il seguente emendamento: di sopprimere il secondo capoverso dell'articolo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**ROMANIN-JACUR**, *relatore*. La Commissione, avendo concordato oggi coll'onorevole ministro d'agricoltura e commercio il mantenimento dell'articolo 38 del progetto ministeriale, desidera che sia mantenuto anche il seconda comma di questo articolo, che riusciva concordato colla dizione antecedente. Per cui l'articolo rimarrebbe come è stato originariamente proposto dal Ministero e coll'aggiunta della Commissione.

**MAGLIANI**, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**MINISTRO DELLE FINANZE**. Io ho chiesto di parlare per pregare la Commissione di voler recedere dalla sua proposta. Il progetto ministeriale concede il diritto fisso di una lira per tutte le operazioni ipotecarie, fatte nell'interesse dei consorzi; e fino a questo punto si può andare. Ma il voler concedere che i mutui, i prestiti e tutte le operazioni finanziarie, che si compiono nel loro interesse, sieno esenti dalla tassa di ricchezza mobile, pare a me che non possa essere in nessun modo ammissibile, imperocchè il contributo della ricchezza mobile è una imposta generale a larghissime basi, che non può patire eccezioni in nessun caso. Sarebbe questo un precedente che scuoterebbe quasi dalle fondamenta questa imposta, che è parte così importante dell'edifizio finanziario. L'esempio potrebbe essere invocato in altri casi anche molto più favorevoli. Quindi io prego la Commissione di tener conto delle mie osservazioni, e di accettare il testo ministeriale.

**PRESIDENTE**. La Commissione persiste nella sua formula?

**ROMANIN-JACUR**, *relatore*. La Commissione veramente insisterebbe per il mantenimento della aggiunta. La Commissione la propone perchè si è accorta che tutte le volte che un consorzio è obbligato a contrarre un mutuo, quegli che dà i denari, mette la tassa di ricchezza mobile a carico di chi li prende a mutuo, per cui, in pratica, il consorzio è realmente obbligato anche a pagare questa tassa; il che si traduce in un aggravio del tasso a cui il consorzio trova i denari.

Ora ciò costituisce un onere assai grave pei consorzi di bonifica, i quali devono attendere lunghi anni prima di vedere i frutti dei vistosi capitali che impiegano; e la Commissione credeva che il Ministero, che ha mostrato già tante buone disposizioni a favore dei consorzi di bonifica, potesse rinunziare al beneficio che può ritrarre dalla tassa di ricchezza mobile a carico di questi mutui, per accordare indirettamente un'altra sovvenzione a coloro che si accingono a queste operazioni sempre costosissime. Questi sono i motivi per i quali la Commissione ha introdotto quest'aggiunta. Però il Ministero in tutto il corso di questa discussione è stato così compiacente verso le modificazioni proposte dalla Commissione, che questa alla sua volta, se il Ministero assolutamente non crede di poter recedere dalle fatte dichiarazioni non vorrà fare dalla sua parte una condizione *sine qua non* di quest'aggiunta. Ma se il Ministero credesse che quest'aggiunta non potesse turbare immensamente le disposizioni generali, nè recare un danno enorme alle finanze dello Stato, la Commissione lo pregherebbe di voler aggiungere ancora questo ai vantaggi che lo Stato è già disposto ad accordare colle disposizioni contenute nella presente legge, perchè crede che le opere di bonificazione riuscirebbero assai meglio facilitate.

**FAINA E.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faina Eugenio.

**FAINA EUGENIO**. Non occorre più che io trattenga la Camera sopra un argomento, che è già stato svolto benissimo dall'onorevole ministro delle finanze. Io non ho proposto altro che di ritornare alla adozione dell'articolo come era proposto dal Ministero per le